

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA**  
*Provincia di Pavia*

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A RIDUZIONI**

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI RELATIVE**

**ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**E ALLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

**A FAVORE DI NUOVE IMPRESE**

## **INDICE**

Articolo 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Articolo 2 **ESENZIONI**

Articolo 3 **REQUISITI PER ACCEDERE ALLE ESENZIONI ED  
AGEVOLAZIONI**

Articolo 4 **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Articolo 5 **EFFICACIA**

## **Art.1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le agevolazioni sull'Imposta Municipale Unica (IMU), sulla tassa rifiuti (TARI), sulla tassa servizi (TASI) e sulla tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 170 della L296/2006, la L 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC).

## **Art.2**

### **ESENZIONI**

1. Sono esentate dal pagamento dei Tributi TARI , TASI e TOSAP per un periodo pari a tre anni, le nuove attività produttive che si insedieranno sul territorio comunale nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2019.
2. Trascorso tale periodo le attività sopra descritte potranno fruire di una riduzione della Tassa Rifiuti (TARI), tassa servizi (TASI) e Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) pari al 50% , per un periodo pari a due anni.
3. E' altresì prevista la riduzione dell'aliquota IMU al 7,5 per mille per i primi 5 anni decorrenti dalla data di inizio attività.
4. Tali esenzioni ed agevolazioni sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tali tributi per lo svolgimento di una nuova impresa. Tali agevolazioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettata imposizione e tassazione ordinaria al termine del quinto anno decorrente dall'inizio attività.
5. Tali esenzioni ed agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste dai vigenti regolamenti IUC e TOSAP.

## **Art.3**

### **REQUISITI PER ACCEDERE ALLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'IMU, della TARI, della TASI e della TOSAP che inizieranno una nuova attività nel Comune di San Giorgio di Lomellina nel periodo decorrente dal 01.01.2012 al 31.12.2019 e sulle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione:
  - C1 – Negozi e botteghe
  - C2 – Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività)
  - C3 – Laboratori di arti e mestieri
  - C4 – Fabbricati per arti e mestieri
  - D1 – Opifici
  - D2 – Alberghi e pensioni
  - D3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili
  - D5 – Istituti di credito, cambio di assicurazione

- D7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
  - D8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, comprese le unità commerciali che operano nella grande distribuzione
2. La riduzione dell'aliquota IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti .
  3. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva nell'arco temporale che va dal 1<sup>^</sup> gennaio 2012 al 31 dicembre 2019 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo 2012/2019 , l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
  4. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di San Giorgio di Lomellina, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e/ riduzioni di cui al presente regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 3 del presente articolo.
  5. I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assorbimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  6. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di San Giorgio di Lomellina, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno di imposta e di tassazione dal quale decorrono le riduzioni e/o riduzioni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione , fino al limite massimo dell'anno 2019 compreso, se permangono tutti i requisiti necessari. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette esenzioni , che dovrà essere esibita nei modi e nei tempi richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse.
  7. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti.
  8. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al presente regolamento, sono, comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU, TARI, TASI e TOSAP. Il mancato rispetto comporta l'applicazioni delle sanzioni vigenti.
  9. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di IMU, TARI, TASI e TOSAP, sugli immobili contemplati nel presente regolamento, da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui allo stesso Regolamento.

**Art. 4**

**ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art.4, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al presente articolo 3 commi 5 e 6.
2. Per poter usufruire delle riduzioni e/o esenzioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.

**Art.5**

**EFFICACIA**

1. Le modifiche apportate al presente regolamento hanno efficacia a far data dal 01.01.2014